



COMUNE DI VENEGONO SUPERIORE

PROVINCIA DI VARESE **COMUNE DI SUMIRAGO**

PROT. N. 5074
CAT. 6 CLAS. 1

23 MAG. 2011

SI ASSEGNA a lee
 FIRMARE p.p.v.
 COPIA per

Tit. VI Cl. 2 Fasc. 1
Prot. n. 5662
Venegono Superiore, li 13 maggio 2011

Oggetto: Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) del ~~Piano di Governo del Territorio~~ (P.G.T.).
Sostituzione dell'Autorità Competente: Comune di Venegono Superiore, geom. Fabrizio Mentasti.
Avvio del procedimento di ratifica degli atti emessi dalla precedente Autorità Competente.

L'AUTORITA' COMPETENTE V.A.S. PER IL P.G.T. DEL COMUNE DI SUMIRAGO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Considerato che in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale di Venegono Superiore n. 36 in data 25/11/2010 e della deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 in data 29/11/2010, con atto pubblico in data 21/12/2010 è stata sottoscritta la convenzione per lo svolgimento del ruolo di Autorità Competente nell'ambito dei procedimenti in materia di Valutazione Ambientale Strategica dei piani e dei programmi di rispettiva, mediante delega di funzioni tra i due Comuni;

Considerato quindi che, a decorrere dal giorno 21/12/2010, il ruolo di Autorità competente nel procedimento di V.A.S. del Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) del Comune di Sumirago è svolto dal Comune di Venegono Superiore nella persona del funzionario Responsabile del Servizio Tecnico, geom. Fabrizio Mentasti;

Preso atto che la precedente Autorità competente in materia di V.A.S. per il Comune di Sumirago ha dato avvio al procedimento nell'anno 2009, e ad oggi si trova in notevole stato di avanzamento, e che sarebbe conseguentemente contrario ai principi di economicità ed efficienza dell'azione amministrativa porre nel nulla l'attività svolta utilmente;

Ritenuto altresì che si è generato contenzioso in merito ai caratteri che deve possedere l'Autorità competente, sfociato nella sentenza del TAR Lombardia – Milano, 17/05/2010, n. 1526 (sia pure poi riformata da Consiglio di Stato, Sez. IV, 12/01/2011, n. 133; V. anche TAR Lombardia, Sez. II, 29/06/2010, n. 2668);

Considerato che la nuova determinazione dell'Autorità competente, come da convenzione in data 21/12/2010, risponde anche ai più restrittivi requisiti richiesti dal TAR Milano (oltre che a quanto indicato nella citata sentenza del Consiglio di Stato);

Ritenuto quindi opportuno, al fine di sgomberare il campo da ogni equivoco, procedere a ratifica di tutti gli atti emessi sino alla data del 20/12/2010 dalla precedente Autorità competente del Comune di Sumirago, ed in particolare:



COMUNE DI VENEGONO SUPERIORE

PROVINCIA DI VARESE

1. avvio del procedimento di V.A.S. del P.G.T. e atto formale dell'Autorità procedente (determinazione n. 12 in data 21/07/2009);
2. avviso di avvio del procedimento di V.A.S. del P.G.T. n. 6129 di protocollo in data 28/07/2009;
3. prima conferenza di valutazione del 21/04/2010 convocata con atto protocollo n. 2856 in data 01/04/2010;
4. avviso di messa a disposizione e richiesta parere protocollo n. 4538 in data 25/05/2010;
5. seconda conferenza di valutazione in data 27/07/2010 convocata con atto protocollo n. 6074 in data 17/07/2010;

Richiamata la comunicazione di avvio del procedimento di ratifica emessa dal responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Venegono Superiore in data 08/03/2011, protocollo n. 2876, pervenuta il 16/03/2011, protocollata al n. 2575;

Vista la volontà dell'attuale Autorità Competente in materia di V.A.S. del Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) del Comune di Sumirago di procedere alla ratifica degli atti summenzionati, eliminando (possibili) vizi che ne inficiano la legittimità;

Considerato che secondo l'interpretazione adottata dalla giurisprudenza del T.A.R. Lombardia sopra richiamata (alla stregua della quale il ruolo di Autorità competente dovrebbe essere attribuito ad un soggetto pubblico distinto dall'Autorità procedente cui sia garantito un significativo grado di indipendenza nelle sue valutazioni), gli atti adottati dalla precedente Autorità competente sarebbero affetti dal vizio di incompetenza;

Vista la ragionevolezza del termine in cui interviene il provvedimento di ratifica: l'avviso di avvio del procedimento di V.A.S. è, infatti, datato 28/07/2009 ed al momento di avvio del procedimento di ratifica non si era ancora concluso il procedimento di V.A.S.;

Ritenuta la sussistenza ragioni di interesse pubblico attuali e concrete alla conservazione degli atti emessi dalla precedente Autorità competente; ed in particolare, ragioni di economia dei mezzi dell'azione amministrativa, di conservazione dei relativi effetti giuridici e di non aggravamento del procedimento (v. art. 1, comma 1 e 2, Legge 07/08/1990, n. 241), impongono di non porre nel nulla un'attività procedimentale comunque utile;

Considerato che non sussistono vizi di merito nell'attività svolta in precedenza, ma la presente manifestazione di volontà è diretta ad emendare un (possibile) vizio di incompetenza e, pertanto, non vi sono ragioni ostative alla ratifica degli atti emessi dalla precedente Autorità competente, atteso altresì che ai sensi dell'art. 25, della L. R. 11 marzo 2005, n. 12, gli *"strumenti urbanistici comunali vigenti conservano efficacia fino all'approvazione del P.G.T. e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2012"*, ed appare quindi opportuno fare quanto necessario per consentire al Comune di Sumirago di concludere sollecitamente il procedimento di adozione ed approvazione del nuovo strumento urbanistico;

Ritenuto che non ricorrano diritti o aspettative giuridicamente rilevanti che possano venire incisi dagli effetti retroattivi della ratifica in essere (sulla retroattività della ratifica, cfr., ad es.,



COMUNE DI VENEGONO SUPERIORE

PROVINCIA DI VARESE

Consiglio di Stato, Sez. IV, 17/05/2010, n. 3121; Cons. Stato, Sez. VI, 07/05/2009, n. 2840; T.A.R. Piemonte, Sez. I, 05/02/2010, n. 958; T.A.R. Abruzzo, L'Aquila, Sez. I, 11/09/2007, n. 544);

Preso atto, inoltre, che non sono state presentate memorie scritte e documenti ai sensi dell'art. 9 della Legge 07/08/1990, n. 241;

Visto l'art. 21-nonies, comma 2, della legge 07/08/1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni e l'art. 6 della legge 18/03/1968, n. 249;

DISPONE

La ratifica degli atti emessi dall'Autorità competente del Comune di Sumirago nell'ambito del Procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) del Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) sino al 21/12/2010, come sopra elencati, con effetto retroattivo.

Il presente provvedimento di ratifica, stante l'elevato numero di destinatari, viene reso noto mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Sumirago e messa a disposizione sul sito web istituzionale del Comune di Sumirago www.comune.sumirago.va.it.

Si specifica che ragioni di opportunità motivano la scelta di procedere alle pubblicazioni e al deposito del presente provvedimento di ratifica, ancorché emessi dal Comune di Venegono Superiore, presso il Comune di Sumirago, in quanto i soggetti interessati sono sostanzialmente appartenenti alla comunità di Sumirago.

AVVERTE

Ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge 07/08/1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, che avverso il presente provvedimento di ratifica è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente (D. Lgs. 02 luglio 2010, n. 104), oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199), rispettivamente entro 60 giorni e 120 giorni dalla sua pubblicazione.



L'Autorità Competente V.A.S.
Il Responsabile del Servizio Tecnico
(geom. Fabrizio Mentasti)